

Av. MOSCATELLI

2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

N. 697/12 SENT.
N. 2204/12 REP.
N. 6247/07 R.G.

OGGETTO:
RIMBORSO SPESE
E RISARCIMENTO
DANNI

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6247 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007, vertente

tra

DAINESE ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Moscatelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vicenza, Contrà Porta Padova n. 49, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- attore -

e

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO, in persona del Sindaco pro-tempore, Mirco Bolis, autorizzato al giudizio con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8.1.2008, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Meneguzzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vicenza, Corso Palladio n. 147, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuto -

In punto: rimborso spese e risarcimento danni;

Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 8.4.2011, in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che lo svolgimento del processo viene omesso ai sensi

INVIATO AVVEG TELEMATICO
OGGI 26 GIU. 2012
F. CANCELLIERE
ANTONIO

dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18.6.2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (4.7.2009) in forza dell'art. 58, comma 2, della legge medesima

Le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.

In ordine alla domanda di rimborso delle spese relative alla difesa legale, va premesso che tale pretesa è esercitata, nel caso di specie, da un assessore comunale, e dunque da persona fisica che, come tale, non è legata al Comune convenuto in base ad un rapporto di lavoro subordinato, ma ha prestato la propria opera in favore dell'ente locale a titolo onorario.

In mancanza di una specifica disposizione di legge che disciplini i rapporti patrimoniali tra amministratori locali ed pubblico territoriale, la richiesta di rimborso degli amministratori di enti locali per le spese dagli stessi sostenute a causa della sottoposizione a procedimenti civili o penali connessi all'espletamento dell'incarico non può che essere disciplinata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle preleggi, attraverso l'applicazione analogica di disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Quanto alla concreta individuazione della norma applicabile in via analogica, la giurisprudenza si era orientata, in passato, per l'applicazione della norma relativa al rimborso delle spese in favore dei dipendenti degli enti locali, e segnatamente dell'art. 67 del D.P.R. 268/07, ora recepito dall'art. 28 del C.C.N.L. dei dipendenti comunali, muovendo dalla equiparazione del rapporto di servizio onorario con quello di impiego dei dipendenti dell'ente locale.

Della correttezza di tale estensione analogica è tuttavia lecito dubitare, dal momento che non può sfuggire la netta differenza tra la condizione giuridica del dipendente, legato all'ente locale da un rapporto di lavoro subordinato, e quella dell'amministratore locale.

Proprio sotto questo profilo la stessa Corte Costituzionale ha affermato, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale di una legge della Regione

Sicilia ma con argomentazioni valide anche con riferimento al caso di specie, che "Non è fondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 39 l. reg. Sicilia 29 dicembre 1980 n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), nella parte in cui non prevede che il diritto all'assistenza legale, riconosciuto ai dipendenti che siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, amministrativa o penale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, sia esteso agli amministratori per fatti e atti connessi all'esercizio delle loro funzioni pur in assenza di un rapporto di dipendenza, in quanto - posto che per una corretta impostazione del giudizio costituzionale di eguaglianza occorre avere presenti tutti gli elementi giuridicamente rilevanti delle fattispecie poste a raffronto e verificare se essi siano riconducibili a una "ratio" unitaria; e che solo nel caso in cui una siffatta verifica dia esito positivo sarebbe possibile censurare come discriminatoria la scelta diversificatrice del legislatore - nel caso di specie vi è sicuramente un profilo rilevante che, nell'ambito di organizzazione dell'ente di appartenenza, investe la posizione del dipendente e non anche quella dell'amministratore, e cioè il rapporto di subordinazione, sicché nella disciplina di cui alla norma censurata non è riscontrabile alcunché di arbitrario, rientrando appieno nella discrezionalità del legislatore limitare il previsto beneficio ai soli dipendenti ovvero estenderlo anche agli amministratori" (Corte costituzionale, 16 giugno 2000, n. 197).

Esclusa dunque l'applicazione analogica della normativa sopra richiamata, la figura dell'amministratore locale deve essere piuttosto assimilata, come ritenuto dalla Supremo Consesso della Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242), a quella del mandatario, con la conseguenza che anche la fondatezza della pretesa al rimborso delle spese sostenute deve essere valutata attraverso un'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c.

Proprio sulla base di queste premesse la Suprema Corte si è pronunciata muovendo da un'interpretazione dell'art. 1720 c.c. condotta alla stregua dei principi che regolano il rapporto di mandato enucleati dalle Sezioni Unite della stessa Corte,



affermando condivisibilmente che "Posto che il consigliere comunale è legato all'ente-comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, comma 2, c.c., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata" (Cassazione civile, 16 aprile 2008, n. 10052)

Alla luce di quanto precede la domanda di rimborso delle spese di difesa legale formulata dall'attore non può pertanto trovare accoglimento.

Quanto invece alla domanda attorea di risarcimento danni deve osservarsi che dalla documentazione dimessa in atti (e segnatamente dalla copia della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 505/04 pronunciata dal G.U.P., dott. Gerace) risulta che a seguito dell'esposto-denuncia presentato dal Sindaco del Comune convenuto alla Procura della Repubblica di Vicenza il 30.12.2002, l'attore era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di abuso d'ufficio, p. e p. dall'art. 323 c.p., perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 50 c.p.p., e successivamente assolto in udienza preliminare dal reato ad esso ascritto "perché il fatto non costituisce reato"

Ciò posto, deve dunque osservarsi come la giurisprudenza di legittimità sia costante nell'affermare che "La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica

dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato". (Cassazione civile, 26 gennaio 2010, n. 1542; in senso conforme si vedano: Cassazione civile, 11 giugno 2009, n. 13531; Cassazione civile, 25 maggio 2004, n. 10033; Cassazione civile, 20 ottobre 2003, n. 15646)

A prescindere dal fatto che nulla è stato dedotto dall'odierno attore in ordine al carattere calunnioso dell'esposto-denuncia che ha dato la stura al procedimento penale a suo carico, il Tribunale osserva, in ogni caso, come tale carattere possa essere agevolmente escluso alla luce degli elementi in atti, ed in particolare, non solo dal tenore dell'esposto, ma anche del dispositivo della sentenza di assoluzione, pronunciata "perché il fatto non costituisce reato".

Anche la domanda di risarcimento dei danni deve pertanto essere rigettata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:

- a) rigetta le domande attoree;
- b) condanna Dainese Antonio a rifondere al Comune di Grisignano di Zocco le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.996,00 per diritti ed euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 23.4.2012

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE ANTONIO CARLI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE ANTONIO CARLI

INVIATO AVVISO TELEMATICO
OGGI 26 GIU. 2012
IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI

Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)



26 GIU. 2012

Copia del presente atto inviato
per la registrazione.

Vicenza 26 GIU. 2012

IL CANCELLIERE - C1



Dati riscossi mediante applicazione
di marche sull'originale per € 12,40
Vicenza, il **3 LUG. 2012**



Copia conforme all'originale *As. U.S.O.*

Vicenza, il **3 LUG. 2012**



IL CANCELLIERE

Handwritten signature

Apposto ante rege

